

DECRETO RILANCIO: IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE NEL D.L. 19.05.2020 N. 34

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni di sintesi delle principali novità introdotte dal Decreto Legge n. 18/2020 ([link al contributo](#)) e dal Decreto Legge n. 23/2020 ([link al contributo](#)), si informa che il 19 maggio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34.

Vista l'importanza delle misure assunte, si è ritenuto opportuno fornire una prima sintetica nota informativa limitatamente alle disposizioni in materia di sostegno alle imprese.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO **PER I LAVORATORI AUTONOMI E LE IMPRESE CON RICAVI FINO A 5 MILIONI DI EURO (ART. 25)**

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 l'art. 25 del Decreto prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto.

I beneficiari del contributo sono i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e produttivi di reddito agrario, titolari di partita Iva:

- (i) con ricavi nel 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- (ii) che abbiano subito nel mese di aprile 2020 una riduzione del fatturato superiore ad un terzo rispetto al mese di aprile 2019.

Sono escluse alcune categorie di soggetti (tra cui gli enti pubblici, coloro che abbiano cessato la propria attività, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria).

Anche in assenza del requisito del calo di fatturato di cui al punto (ii), il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in comuni che già versavano in stato di emergenza alla data di insorgenza dell'emergenza Covid-19 (a causa di altri eventi calamitosi, ad es. nel caso dei Comuni colpiti da eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato la delibera dello stato di emergenza).

L'ammontare dei contributi è pari alle seguenti percentuali da applicare alla differenza tra il fatturato di aprile 2019 ed il fatturato di aprile 2020:

- (iii) 20% in caso di ricavi o compensi 2019 inferiori a euro 400.000;
- (iv) 15% in caso di ricavi o compensi 2019 tra euro 400.000 e euro 1.000.000; e
- (v) 10% in caso di ricavi o compensi 2019 tra euro 1.000.000 e euro 5.000.000.

Il limite minimo assicurato del contributo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi. Il contributo è esentasse.

MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE CON RICAVI FRA I 5 E I 50 MILIONI DI EURO (ART. 26)

La norma intende supportare il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali di medie dimensioni.

Gli aumenti di capitale che possono accedere alle misure di defiscalizzazione devono riguardare società di capitali e cooperative:

- (i) aventi sede legale in Italia;
- (ii) non operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo;
- (iii) con ricavi nel 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro;
- (iv) che abbiano subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione dei ricavi (rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente) di almeno il 33%; e
- (v) che abbiano deliberato ed eseguito, successivamente al 19 maggio ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento integralmente versato.

Il beneficio consiste nel riconoscimento **ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione dell'aumento di capitale** sociale di cui al punto (v) di un **credito d'imposta del 20%** (l'investimento massimo sul quale calcolare il credito d'imposta è fissato in euro 2.000.000).

Conditio sine qua per il mantenimento dell'agevolazione è che la partecipazione riveniente dal conferimento sia posseduta fino al 31 dicembre 2023, che non siano distribuite riserve di qualsiasi tipo prima di tale data e che la società conferente non faccia parte del gruppo della società conferitaria.

È prevista un'ulteriore agevolazione fiscale per gli aumenti di capitale che riguardano società che, oltre a soddisfare i requisiti sopra elencati (punti i – v), soddisfino anche i seguenti requisiti:

- (vi) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti Europei¹;

¹ Ai sensi del Reg.(UE) n. 651/2014 per **impresa in difficoltà** si intende "un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- (vii) si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- (viii) si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- (ix) non rientrino tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- (x) non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (normativa antimafia);
- (xi) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7.

In tale caso, all'impresa è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.**

Conditio sine qua non è che la società non proceda a distribuzioni di riserve prima del 1° gennaio 2024.

I benefici di cui ai paragrafi che precedono si cumulano tra loro e con altre eventuali misure d'aiuto per l'emergenza Covid-19 fino ad un complessivo tetto massimo di euro 800.000 (120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e 100.000 nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

Occorrerà un decreto attuativo del MEF per stabilire criteri e modalità di applicazione del credito d'imposta che dovrà essere contenuto entro una spesa di massimi euro 2 miliardi.

L'efficacia della misura resta soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione”.

Ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014 inoltre:

“**e)** nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0”.

(SEGUE) FONDO PATRIMONIO PMI

Il Decreto Rilancio istituisce, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo Patrimonio PMI che potrà sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società di capitali:

- (i) aventi sede legale in Italia;
- (ii) non operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo;
- (iii) con ricavi nel 2019 tra i 10 e i 50 milioni di euro;
- (iv) che abbiano subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione dei ricavi (rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente) di almeno il 33%; e
- (v) che abbiano deliberato ed eseguito, successivamente al 19 maggio ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento integralmente versato di almeno 250.000 euro;
- (vi) che abbiano un numero di occupati inferiore a 250 persone; e
- (vii) che rispettino i requisiti dei punti *vi) - xi)* elencati al precedente paragrafo.

L'emissione dei predetti strumenti finanziari è consentita per un importo massimo pari al minore tra:

- 3 volte l'aumento di capitale deliberato entro il 31 dicembre 2020 ed integralmente sottoscritto; e
- il 12,5% dei ricavi 2019.

Inoltre, qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica o tassi di interesse agevolati in attuazione di una delle misure d'aiuto per far fronte all'emergenza Covid-19, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e degli strumenti finanziari sottoscritti non potrà superare il maggiore tra:

- il 25% dei ricavi 2019;
- il doppio del costo del personale nel 2019; e
- il fabbisogno di liquidità della società per i prossimi 18 mesi come autocertificato dal rappresentante legale.

La gestione del Fondo è affidata a Invitalia ed ha una dotazione di Euro 4 miliardi.

Gli strumenti finanziari sono rimborsati dopo sei anni, ferma la possibilità di riscatto dopo tre anni.

È prevista l'assunzione di impegni da parte della società emittente volti alla conservazione del patrimonio netto, ad indirizzare il finanziamento verso determinate finalità e a rendere possibile il monitoraggio da parte del gestore.

Le condizioni del finanziamento e dei titoli saranno indicate con decreto del MEF.

L'efficacia della misura resta soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

INVESTIMENTI DEL PATRIMONIO RILANCIO NELLE IMPRESE CON RICAVI SUPERIORI A € 50 MILIONI (ART. 27)

Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. è autorizzata a costituire un patrimonio separato con risorse e rapporti giuridici apportati dal MEF (denominato "Patrimonio Rilancio").

A fronte di tali apporti verranno emessi da CDP, a valere sul patrimonio destinato ed in favore del MEF, strumenti finanziari di partecipazione, la cui remunerazione sarà condizionata all'andamento economico del patrimonio destinato, ed obbligazioni in relazione alle quali potrà essere concessa, ai relativi portatori, la garanzia dello Stato.

Le risorse finanziarie così raccolte verranno destinate ad interventi di sostegno di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati o costituite in forma di cooperativa, a condizione che:

- (i) abbiano sede legale in Italia;
- (ii) non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
- (iii) abbiano un fatturato annuo superiore a euro 50 milioni.

Gli interventi del patrimonio destinato nelle società beneficiarie avverranno attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario.

I requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Destinato saranno definiti con decreto del Ministro delle Finanze e dovranno comunque avvenire nel rispetto delle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di stato o altrimenti a condizioni di mercato.

Ove necessario, gli interventi del patrimonio destinato saranno subordinati all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

* * * *

Nella speranza di aver reso cosa gradita, Lo Studio rimane a disposizione per ogni evenienza e porge cordiali saluti.